



## **AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

### **PER IL LAZIO**

**ROMA**

### **RICORSO GIURISDIZIONALE**

Proposto da:

**PORDOI S.P.A.** (C.F./P.IVA 00260230255), con sede legale in Livinallongo del Col di Lana (BL), Via Passo Pordoi n. 16 fraz. Arabba, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Giacomo Crepaz, (C.F. CRPGCM38H15E622Q), nato a Livinallongo del Col di Lana (BL) il 15.06.1938, ivi residente in Via Mesdì n. 60 fraz. Arabba, rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto (foglio separato), dall'avv. Nicola Magaldi (C.F. MGLNCL80E17H501T; pec: **nicolamagaldi@pec.ordineavvocatitreviso.it**) del Foro di Treviso, con studio in Treviso, Via Olivi n. 34, con domicilio digitale eletto presso il suindicato indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai Registri di Giustizia (presso il quale e/o al n. fax 0422 410402 si dichiara di voler ricevere ogni notificazione e/o comunicazione)

### **CONTRO**

**MINISTERO DEL TURISMO** (C.F. 96480590585) in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale di Stato;

### **nei confronti di**

**TOFANA S.R.L.** (C.F. 01089670259), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), Via Stadio n. 12, PEC: **tofana@pec.it**;

**CAROSELLO TONALE S.P.A.** (C.F. 01175130226), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Vermiglio (TN), Via Circonvallazione 25, PEC: carosellotonale@registerpec.it;

**IL KABERLABA S.R.L.** (C.F. 04436710240), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Asiago (VI), Via Orthal 1, PEC: ilkaberlabasrl@legalmail.it;

**FUNIVIE SECEDA S.P.A.** (C.F. 00407540210), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Ortisei (BZ), Via Val D'Anna 2, PEC: funivie.secedaspa@pec.rolmail.net;

**FUNIVIA PLAN DE CORONES S.R.L.** (C.F. 03094540212), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Brunico (BZ), Via Funivia 10, PEC: ks@pec.bz.it;

**FUNIVIE VALDAORA S.P.A.** (C.F. 00139120216), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Valdaora (BZ), Gassl 23, PEC: kronplatz@pec.it;

**per l'annullamento in parte qua**

**previa sospensione dell'efficacia**

**e/o adozione delle idonee misure cautelari**

- del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, Federico Amedeo Lasco, **prot. n. 267769, del 27.11.2025**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato, nonché ove occorrer possa:

- dello “*Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024*” del Ministero del Turismo, a firma del Segretario Generale dott.ssa Barbara Casagrande, **prot. n. 15791/24 del 03.6.2024**, per la concessione di risorse a valere sul “*Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*”;
- della graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco **prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025**, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, non notificata;
- nonché dello stesso atto contenente il sorteggio di data 18.11.2025, della nota **prot. n. 262568/25 del 14.11.2025** di convocazione del medesimo, e dell’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, del Ministero del Turismo;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, **prot. n. 264380/25 del 19.11.2025**.

Con ogni più ampia riserva di motivi aggiunti all’esito della invocata produzione documentale da parte del Ministero Resistente.

\* \* \*

### **FATTO.-**

La Ricorrente, società Pordoi S.p.a. (**doc. 1**), ha partecipato al bando indetto dal Ministero del Turismo di cui allo “*Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024*”, prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di

risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” (doc. 2), per la quota riservata **all’area Montana delle Alpi**, pari al 60% del *plafond* totale, determinato, nell’Avviso Pubblico del 2024, in complessivi € **229.512.474,24** (cfr. il doc. 2, all’art. 5).

L’Avviso prevedeva che: “sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza **45/100**, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile” (cfr. doc. 2, art. 13, comma 2).

Al termine del procedimento la domanda presentata dalla Ricorrente è risultata nell’elenco di cui allo **Allegato 2** del finale Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. Reg. Gen. 267769 del 27.11.2025 (pubblicato nel sito del Ministero il 28.11.2025) (doc. 3).

L’Allegato 2 di quel Decreto comprende le domande risultate **ammissibili** e utilmente inserite in graduatoria, alle quali, però **non è stato concesso il contributo per incapienza del fondo concretamente disponibile**.

E’ accaduto, in sostanza, che con il Decreto direttoriale del 27.11.2025, è stato rideterminato in diminuzione il *plafond* disponibile (da € 229.512.474,24 a € 161.763.674,24) (cfr. il doc. 3, pag. 4) e la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, pubblicata il 20.11.2025 prot. n. 264763/25 (in cui rientrava anche la domanda presentata dalla Ricorrente, con 60 punti) (doc. 4), è stata suddivisa in due elenchi distinti: l’Allegato 1 e l’Allegato 2 del Decreto.

Nell’Allegato 1, sono state comprese le domande ammesse e concretamente finanziate; nell’Allegato 2, invece, sono elencate quelle ammesse ma non finanziate per mancanza di fondi.

Nell'Allegato 1, per quanto riguarda l'Area Montana delle Alpi, sono state inserite tutte - e solo - le domande che hanno ricevuto 65 punti o più, tra le quali la domanda della soc. Tofana S.r.l., con 65 punti, e la domanda della soc. Funivia Plan De Coronas S.r.l., con 70 punti (società, per tale motivo, individuate come controinteressate, cui viene notificato il presente ricorso).

Tutte le domande con 60 punti, o meno di 60, contenute nell'Allegato 1, sono riferite alla quota dell'area Montana degli Appennini, come risulta dal confronto con l'elenco della graduatoria del 20.11.2025, dove è esplicitata anche la quota di competenza.

La domanda della ricorrente ha ricevuto 60 punti.

Ebbene.

Come risulterà chiaro dai motivi di ricorso, l'attribuzione di quel punteggio è manifestamente errata; tuttavia, solo con il provvedimento finale e definitivo del Decreto Direttoriale prot. Reg. Gen. 267769 del 27.11.2025, si è concretizzata la lesione dell'interesse legittimo della ricorrente ed è insorto l'interesse a ricorrere processualmente rilevante.

Solo con quel Decreto, infatti, è stato rideterminato in diminuzione il *plafond* disponibile (da € 229.512.474,24 a € 161.763.674,24) e la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, pubblicata il 20.11.2025 (in cui rientrava anche la domanda presentata dalla Ricorrente) cfr. doc. 4, è stata suddivisa in due elenchi distinti: l'Allegato 1, delle domande, non solo ammesse, ma anche concretamente finanziate, e l'Allegato 2, delle domande bensì ammesse in graduatoria, ma non finanziate per mancanza di fondi; ed è solo con quel Decreto, quindi, che la domanda della Ricorrente è stata definitivamente e certamente esclusa dal finanziamento.

Quel provvedimento finale, quindi, risulta parzialmente viziato da macroscopici errori compiuti nella fase istruttoria e dovrà, pertanto, essere annullato *in parte qua*, unitamente, ove occorrer possa, agli altri provvedimenti indicati in epigrafe.

\* \* \*

### **L'accesso agli atti della procedura.**

La Ricorrente, insieme ad altre 11 imprese, ha dato mandato alla propria Associazione di categoria, la “Associazione Nazionale Esercenti Impianti a Fune – ANEF Vento” (**doc. 5**: copia mandato Pordoi S.p.a. a ANEF Veneto) di inoltrare al Ministero istanza per l'accesso documentale, ai sensi dell'art. 22, L. n. 241 del 1990, a tutti gli atti della procedura.

ANEF Veneto, in qualità di mandataria delle dodici imprese e a sua volta rappresentata per l'incombente da un professionista incaricato, ha inviato al Ministero, con PEC del 12.12.2025 (**doc. 6**: messaggio di ricevuta di avvenuta consegna della spedizione all'indirizzo fondo impiantirisalita@pec.ministeroturismo.gov.it; l'istanza è stata inoltrata anche ai seguenti due indirizzi PEC del Ministero: segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it e dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it, ed il messaggio è stato debitamente consegnato anche a quelle caselle, ma nel contesto del presente atto crediamo bastevole comprovare anche una sola ricezione), l'istanza qui prodotta come **doc. 7**, volta ad ottenere l'esibizione dei seguenti documenti:

*“il rilascio di copia semplice dei seguenti documenti, afferenti alla procedura di concessione dei contributi di cui all'Avviso Pubblico “impianti di risalita anno 2024” prot. n. 15791/24 del 03.6.2024:*

*i.- atto di nomina della Commissione di valutazione nominata ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso pubblico “impianti di risalita anno 2024”;*

*ii.- verbale e/o altro atto di insediamento della Commissione di valutazione nominata ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso pubblico “impianti di risalita anno 2024”;*

*iii.- tutti i verbali e/o altra tipologia di documentazione dei lavori e dell'attività istruttoria della Commissione di valutazione ed eventuali organi ausiliari, nonché dell'eventuale nomina di questi ultimi;*

iv.- in ogni caso, in particolare il verbale o l'atto in cui sono state predeterminate e organizzate le modalità di svolgimento dei lavori della Commissione;

v.- in ogni caso, in particolare il verbale o l'atto o gli atti in cui la Commissione, o chi per lei, ha predeterminato le modalità di esame delle domande e di applicazione e assegnazione dei punteggi dei criteri stabiliti dall'art. 13 dell'Avviso pubblico "impianti di risalita anno 2024";

vi.- in ogni caso, in particolare il verbale e/o altro atto della Commissione di valutazione nominata ai sensi dell'art. 13, dell'Avviso pubblico "impianti di risalita anno 2024", di prefissazione dei criteri di valutazione delle domande ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi al "Criterio premiale", di cui all'art. 13, comma 4, dell'Avviso pubblico "impianti di risalita anno 2024";

vii.- schede o verbali o ogni altra documentazione afferente all'attribuzione dei punteggi del "criterio premiale" alle domande: ID 42619 della Mottolino Spa; ID 48553 della Fed Srl; ID 43082 della Funivia Boario Terme; ID50189 della Brentonico Ski Srl; ID 48165 della Funivia Madonna di Campiglio Spa; ID 48250 della Latemar Carezza Srl; ID 48694 della Prato Nevoso Spa; ID 47029, ancora della Prato Nevoso Spa; ID 48615 della Maniva Ski Srl; ID 50103 della Funivie Molveno Pradel Spa; ID 49720 della 3 Zinnen Spa; e, per ognuna delle domande qui citate, le "relazioni tecnico illustrative" e correlata documentazione di dimostrazione del soddisfacimento dei criteri di premialità, di cui all'allegato I, lett. c).iii) dell'Avviso Pubblico "impianti di risalita anno 2024",

viii.- in ogni caso, in particolare la scheda di valutazione e/o il verbale di esame delle domande presentate da ciascuna delle Imprese sopra elencate;

ix.- in ogni caso, in particolare il verbale e/o altro atto di formazione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento di cui alla nota del RUP prot. n. 258768/25 (così citata, senza data, a p. 5/15 del Decreto di concessione prot. reg. gen. 267769 del 27.11.2025)

- x.- *nota del RUP prot. n. 258768/25*
- xi.- *nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025, di convocazione della sessione pubblica di sorteggio;*
- xii.- *nota prot. 264380/25 del 19.11.2025;*
- xiii.- *nota prot. n. 264763 del 20.11.2025, di approvazione della graduatoria finale a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025;*
- xiv.- *verbale o ripresa audiovisiva delle operazioni del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025;*
- xv.- *altre “risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell’articolo 13 dell’Avviso 2024 e dei successivi atti del RUP”, atti così citati a p. 5/15 del Decreto di concessione del Direttore generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazioni per il Turismo, prot. reg. gen. 267769 del 27.11.2025.” (cfr. doc. 7).*

Il Ministero, tuttavia, ha risposto solo con PEC del 16.01.2026, comunicando l’avvio del riscontro alla predetta istanza (**doc. 8**: nota prot. n. 5133 del 16.01.2025); ad oggi, tuttavia, ancora nessun documento è stato trasmesso. Per tale motivo, sin da ora ci si riserva di proporre eventuali motivi aggiunti, all’esito dell’esame della documentazione che il Ministero vorrà finalmente esibire.

\* \* \*

### **La domanda di contributo della Ricorrente.**

In data 22.10.2024 la Ricorrente ha caricato telematicamente, secondo le istruzioni impartite dal bando, una domanda di contributo per l’intervento di “*Ammodernamento Seggiovvia quadriposto Leuzo \_ Belvedere con sostituzione totale con Cabinovia Decaposto e messa in sicurezza delle piste asservite con ammodernamento impianto di innevamento*”. Il caricamento della domanda, che ha ricevuto l’ID n. 49565, ha generato la scheda riepilogativa che qui si produce come **doc. 9** (il file: “RICHIESTA\_49565\_1729611060000”).



Per quanto di più stretto interesse rispetto ai successivi motivi di ricorso, va evidenziato, in particolare, che la domanda, tra gli altri elementi, era corredata dal “modulo A)”, contenente l’illustrazione riassuntiva dell’intervento in progetto (**doc. 10:** “modulo A pordoi-signed.pdf”); dalla lettera della Sparkasse di Bolzano, di conferma dell’avvenuta deliberazione del finanziamento da parte della Banca (**doc. 11:** “delibera pordoi spa-signed.pdf”); del progetto esecutivo dell’opera (**doc. 12:** “documentazione tecnica pordoi-signed.pdf”); del parere di non assoggettabilità a VIA, della provincia di Belluno (**doc. 13:** “parere PORTDOI-signed.pdf”); dei preventivi (**doc. 14:** “preventivi uniti pordoi-signed.pdf”); del piano economico finanziario (**doc. 15:** “perizia pordoi-signed.pdf”).

Ebbene, come subito chiariremo, rapportando tali contenuti ai criteri di valutazione stabiliti all’art. 13, dell’Avviso Pubblico (cfr. doc. 2), **la domanda di Pordoi S.p.a. avrebbe dovuto ottenere un punteggio complessivo di punti 90 per i criteri A e B, di cui al comma 3, e almeno 8 punti aggiuntivi dal criterio premiale di cui al comma 4, con conseguente sicuro accesso, non solo tra le domande ammesse al finanziamento (come già era, anche con 60 punti, nella graduatoria generale del 20.11.2025), ma anche e soprattutto tra le domande alle quali è stato in concreto riconosciuto il finanziamento richiesto, con il Decreto Direttoriale del 27.11.2025.**

Tale Decreto, quindi, si appalesa illegittimo, e dovrà pertanto essere parzialmente annullato unitamente, ove occorrer possa, agli altri provvedimenti impugnati per i motivi esposti nella seguente sezione in diritto.

\* \* \*

### **Sulla persistenza dell’interesse ad agire della Ricorrente.**

Per prevenire immaginabili eccezioni al riguardo (ma anche per comprovare l’effettiva sostenibilità economica, tecnica ed amministrativa degli interventi oggetto della richiesta di contributo della Pordoi S.p.a.), si ritiene opportuno precisare che al termine dell’iter amministrativo per il rilascio della

concessione per l'esecuzione e l'esercizio della nuova cabinovia, dell'autorizzazione per l'ammodernamento delle piste servite e del relativo impianto di innevamento, nonché per la costruzione e collaudo, dell'impianto e delle altre opere di progetto, la Provincia di Belluno ha infine rilasciato l'autorizzazione provvisoria all'apertura al pubblico esercizio, per la stagione invernale 2025-2026, della nuova cabinovia e delle piste da discesa asservite (**doc. 16**).

L'interesse al contributo spettante alla domanda della Pordoi S.p.a., ma illegittimamente negato, rimane, quindi, concreto ed attuale.

\* \* \*

Per l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti impugnati, siccome ingiusti e gravatori, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati anche se non conosciuto, Pordoi S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore, ut supra* rappresentata e difesa, propone ricorso per i seguenti

### **MOTIVI**

**1.- Violazione e/o errata applicazione di legge in relazione all'art. 13, commi 3 e 4, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione di legge in relazione all'art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.**

L'art. 13, comma 3, dello Avviso Pubblico (cfr. doc. 2) fissava **due criteri di valutazione**.

Il "Criterio A" era incentrato sulla valutazione della sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento, valutata in ragione di due "**descrittori**" distinti: il "Descrittore A1" e il "Descrittore A2".

Il "Criterio B", invece, ruotava sul concetto di "cantierabilità" del progetto.

Concentriamoci, per il momento sul "**Criterio A**".

Il Descrittore A1, del Criterio A, è così descritto: "*Impegni bancari o assicurativi deliberati o in corso di deliberazione per il programma di*

*investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. L'impegno bancario o assicurativo in corso di deliberazione è attestato da una lettera dell'Istituto di credito. La delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento è comunque presentata al Ministero del turismo entro i 30 giorni successivi dalla data di approvazione del decreto relativo alla graduatoria di merito di cui all'articolo 13 comma 5, pena decadenza della domanda”.*

Il Descrittore A2, invece, è stato individuato come il “Rapporto di copertura del servizio del debito” DSCR (Debt Service Coverage Ratio) calcolato sulla seguente formula:  $DSCR = \frac{\text{Cash flow operativo} - \text{tasse}}{\text{flusso finanziario a servizio del debito}}$  in cui "Cash flow operativo - tasse" rappresenta il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto delle imposte sul reddito d'esercizio, mentre per Flusso finanziario a servizio del debito si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi, nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato. L'indice premia le proposte in cui è più alto il rapporto fra flusso di cassa e quote di capitale e di interessi rispettivamente da rimborsare e corrispondere.”.

Il punteggio massimo assegnabile in base al “Criterio A” era 50 punti, suddivisi come segue tra i due descrittori “A1” e “A2”.

I punteggi assegnabili in forza del “Descrittore A1” erano i seguenti:

*“Presenza delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento – punti 20*

*Presenza lettera impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti – punti 10”.*

I punteggi riferibili al “Descrittore A2” erano:

*“DSCR uguale o superiore a 1 – punti 30*

*DSCR inferiore a 1 – punti 15”*

La domanda di Pordoi S.p.a. era corredata dalla lettera della Sparkasse di Bolzano, del 01.10.2024, con la quale comunicava alla soc. Pordoi che “[...] la

*nostra Banca con delibera di data 30.09.204 ha concesso la linea di credito indicata in riferimento all'investimento di ammodernamento della Seggiovia quadriposto Lezuo – Belvedere con sostituzione totale con Cabinovia Decaposto e messa in sicurezza delle piste asservite con ammodernamento impianto di innevamento per cui è stata presentata domanda di contributo a valere sull'Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024 [..]" (cfr. doc. 11).*

**La presenza della delibera bancaria**, attestata da tale lettera, comporta quindi l'attribuzione di **20 punti**, per il Descrittore A1.

La delibera, poi, sarebbe stata trasmessa, come previsto dal descrittore A1, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito, di cui al comma 5 dell'art. 13, vale a dire la graduatoria trasmessa, al termine della procedura, al Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta, in sostanza, della graduatoria allegata al Decreto direttoriale del 27.11.2025 e con esso effettivamente trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 del Decreto stesso (cfr. doc. 3). Poiché, tuttavia, in quella graduatoria la domanda della soc. Pordoi S.p.a. risulta tra quelle ammesse ma non finanziabili, la delibera bancaria, pur presente, non è stata trasmessa; viene, comunque, dimessa con il presente ricorso, ad ogni buon conto (**doc. 17**).

Nella descrizione dei dati della proposta progettuale, contenuta nel modulo A), al paragrafo IV, era stato esposto e argomentato anche il rapporto di **DSCR**, maggiore di 1, e **pari**, per la precisione, a **2,67** (cfr. doc. 10).

La misura di tale rapporto, in quanto maggiore di 1, comporta l'attribuzione di **30 punti**, per il Descrittore A2.

Venendo al “**Criterio B**”, riferito alla cantierabilità del progetto da finanziare, va innanzitutto precisato che in forza di esso potevano essere attribuiti al massimo 40 punti, in base alla seguente suddivisione:

*“A. capitolato speciale – punti 5*

*B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato –  
punti 10*

*C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20*

*D. progetto esecutivo – punti 30*

*E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10”.*

La domanda di Pordoi S.p.a. era corredata dal “progetto esecutivo” (cfr. doc. 12) e dai preventivi di spesa (cfr. doc. 14), oltre che dal parere di non assoggettabilità a VIA della Provincia di Belluno, che rappresenta un segmento importante del percorso autorizzativo relativo all’opera.

Ad ogni modo, anche soltanto il progetto esecutivo e i preventivi comportano l’attribuzione del punteggio massimo di **40 punti** (30 per il progetto esecutivo e 10 per i preventivi) per il “Criterio B”.

Dunque, l’esito della valutazione alla luce dei criteri A e B avrebbe dovuto senz’altro determinare un punteggio complessivo di **90 punti** (50 per il Criterio A e 40 per il Criterio B).

**Il progetto presentato da Pordoi S.p.a., inoltre, presentava vantaggi funzionali che avrebbero dovuto far meritare al progetto anche il riconoscimento di alcuno dei punti aggiuntivi del “criterio premiale”, di cui al comma 4, dell’art. 13.**

Come illustrato ed argomentato nel Modulo A (cfr. doc. 10), all’apposito paragrafo VI “*Effetti sociali attesi e potenziali impatti positivi innescati dall’iniziativa*”, la sostituzione della vecchia seggiovia quadriposto con una nuova e moderna cabinovia decaposto, in uno snodo di passaggio obbligato per il percorso dei “4 passi/Sellaronda” (come noto, itinerario sciistico tra i più famosi ed apprezzati al mondo) provoca senza dubbio “*un impatto positivo dell’iniziativa sull’attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati*” (cfr. doc. 2, art. 13, tabella di cui al comma 4): basti pensare all’abbattimento delle code e al maggior *confort* e sicurezza per gli sciatori derivanti dall’impiego di una cabinovia a dieci posti rispetto ad una seggiovia, ancorché quadriposto.

Indubbio, inoltre, anche *“l’impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti”* (cfr. doc. 2, art. 13, tabella di cui al comma 4): nel caso concreto, il progetto ha permesso la dismissione della vecchia seggiovia, con la più moderna ed attrattiva cabinovia decaposto.

Nel paragrafo VI del Modulo A, peraltro, era argomentata anche *“la capacità dell’iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica”* (cfr. doc. 2, art. 13, tabella di cui al comma 4): *“La nuova cabinovia proposta eviterà il collo di bottiglia che si è venuto a creare in queste ultime stagioni, con notevoli benefici all’intero comparto. In particolare si evidenzia come il comprensorio di Arabba, l’unica porzione non in Trentino-Alto Adige del carosello dei 4 passi sia stata vista negativamente per anni da parte degli sciatori a causa della condizione vetusta di alcuni impianti rispetto ai comprensori vicini. Negli ultimi anni quindi le imprese del comparto nel nostro comprensorio stanno facendo grandi sforzi per mettersi alla pari con le valli contigue e fornire lo stesso tipo di qualità del servizio. Va da sé che mano a mano che gli impianti di risalita si ammodernano viene trainato con loro anche il comparto alberghiero e dei servizi che vedendo un miglioramento sul fronte degli investimenti investe a sua volta per portare un prodotto turistico sempre di maggior qualità. In sostanza investimenti molto di immagine come questo (il turista si accorge subito del nuovo impianto al posto della seggiovia) portano una grande ricaduta positiva di immagine e una successiva spirale economica positiva sul territorio.”* (cfr. doc 10).

Sempre con riferimento al criterio premiale di cui al comma 4 dell’art. 13 dell’Avviso Pubblico, il paragrafo VII del Modulo A della domanda - *“Metodologie e soluzione tecniche previste”* -, illustrava i meriti del progetto anche con riferimento al *“ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento”* e alla *“capacità dell’iniziativa di concorrere ad incentivare l’utilizzo degli impianti durante tutto*

*l'anno*” (cfr. doc. 2, art. 13, tabella di cui al comma 4). Quanto a quest'ultimo criterio, la relazione metteva in evidenza che, mentre la seggiovia non aveva funzione stiva, invece per la cabinovia era prevista l'autorizzazione della Provincia di Belluno all'apertura anche nel periodo estivo (cfr. doc. 10).

In sostanza, risulta del tutto **incomprensibile** la totale assenza di alcun punteggio premiale, ai sensi del comma 4, dell'art. 13 (assenza documentata nella graduatoria generale delle domande ammesse, del 20.11.2025: cfr. doc. 4).

Più in radice non risulta in alcun modo giustificabile, così come, di fatto, non è giustificata, non avendo il Ministero fornita alcuna documentazione riguardante l'istruttoria compiuta e la motivazione del proprio giudizio da parte della Commissione valutatrice, l'attribuzione di soli 60 punti alla domanda della Pordoi S.p.a..

Come visto, la domanda avrebbe dovuto ricevere 90 punti complessivi in base ai criteri A e B del comma 3 dell'art. 13, dell'Avviso Pubblico, e a 8 punti aggiuntivi in base al criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo della *lex specialis*.

E' dunque illegittima, *in parte qua*, per effetto dell'illegittima valutazione della Commissione, la Graduatoria generale delle domande ammesse a finanziamento, del 20.11.2025, nella parte in cui colloca la domanda della Ricorrente tra quelle, alle quali sono stati attribuiti 60 punti.

E', quindi, parimenti illegittimo *in parte qua*, anche il Decreto Direttoriale prot. n. 267769 del 27.11.2025, ossia il provvedimento finale, dal quale soltanto è derivata l'esclusione della domanda dal novero di quelle, non solo ammesse al finanziamento (come aveva pur sempre determinato la graduatoria del 20.11.2025), ma anche concretamente finanziabili: vale a dire nella parte, in cui, avendo “*approvato gli esiti dell'istruttoria condotta ai sensi dell'Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 e della successiva graduatoria finale delle istanze ammesse, approvata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre*”, ha fatto propria la palese erroneità della votazione della domanda

della Ricorrente e, anche in ragione del consistente ridimensionamento del *plafond* a disposizione per il finanziamento delle domande ammesse, ha inserito la domanda della Pordoi S.p.a. nell'Allegato 2 del Decreto stesso, ossia tra le domande dei “*soggetti utilmente inseriti in graduatoria, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso, che non risultano beneficiari dei contributi concessi con il provvedimento, riportati in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto [...]*” (cfr. doc. 3, art. 2).

\* \* \*

**2.- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 12, L. n. 241 del 1990; violazione di legge in relazione all’art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990; violazione di legge in relazione all’art. 97, comma 2, Cost.. Eccesso di potere per inammissibile modifica postuma della *lex specialis*, di cui all’Avviso Pubblico Impianti di Risalita per l’Anno 2024. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.**

L’art. 13, comma 2, dell’Avviso Pubblico, aveva stabilito che “*Sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.*”.

**Nessuna disposizione particolare era stata prevista per il caso di più domande concorrenti con lo stesso punteggio.**

Come ricapitolato nelle premesse del Decreto Direttoriale n. prot. 267769 del 27.11.2025, una volta ricevuta dal RUP competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini e considerato “*che la graduatoria trasmessa dal RUP evidenziava situazioni di parità di punteggio tra più istanze [...]*”, la Direzione generale ha stabilito, “[...] in assenza di ulteriori criteri differenziali previsti dall’Avviso”, di convocare “*con nota prot. n. 262568/25 del 14 novembre 2025*” “*una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell’ordine di priorità tra le domande*



*con pari punteggio”; sorteggio da cui è sortita la “graduatoria finale approvata e pubblicata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025 - a seguito di rettifica di quanto riportato con la nota prot. 264380/25 del 19 novembre 2025 - nella quale è riportato l’ordine definitivo di graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento” (cfr. doc. 3).*

Senonché, in realtà, **nessuna nota di convocazione è stata trasmessa alle imprese partecipanti**, ma risulta pubblicato nel sito del Ministero l’anodino avviso del 14.11.2025 della convocazione di una seduta pubblica per il giorno 18 novembre, *“per l’effettuazione del sorteggio finalizzato a determinare l’ordine delle valutazioni formulata in ex-equo presenti nell’elenco finale formalizzato dalla Commissione giudicatrice” (doc. 18).*

**Non vi è il minimo accenno ai criteri che sarebbero stati utilizzati per il sorteggio, ma non è esposta neppure alcuna minima motivazione in ordine alla scelta, di certo non obbligata, di adottare il metodo del sorteggio.**

L’effettuazione del sorteggio è data per scontata o come fosse già prevista dall’Avviso Pubblico.

**Non è così.**

Nulla, come detto, era previsto nell’Avviso Pubblico. Ed è altrettanto certo che il criterio del sorteggio, non solo non era l’unico a disposizione dell’Amministrazione, ma, al contrario, era l’unico che il Ministero non poteva adottare nel caso di specie: **pena la trasformazione di un bando improntato su una predeterminata valutazione meritocratica in una lotteria di Stato.**

**Ed è proprio ciò che è avvenuto.**

In realtà l’ulteriore graduazione tra le domande ammesse a finanziamento con uno stesso punteggio, e per una stessa Area montana, per preservare la stessa *ratio* di merito che informa l’Avviso Pubblico e per non far deragliare la procedura di finanziamento dall’alveo naturale di una gestione delle risorse pubbliche razionale, imparziale e trasparente, verso quello dei giochi a premi e

delle scommesse, doveva avvenire esclusivamente in ragione della **priorità cronologica della ricezione delle domande di finanziamento**.

**L'effetto concretamente distorsivo del sorteggio** è verificabile confrontando la graduatoria degli ammessi, di data prot. n. 264380 del 19.11.2025 (**doc. 19**) ancora presente nel sito del Ministero, con la stessa graduatoria, ma del 20.11.2025 (che ha rettificato e sostituito la prima) e con gli elenchi allegati al Decreto Direttoriale del 27.11.2025.

La graduatoria del 19.11.2025, benché riporti una data successiva alla suddetta di sorteggio, del 18 novembre, in realtà risulta ancora ordinata per ordine cronologico delle domande (quantomeno ordinate per giorno); vale a dire che in quella graduatoria le domande sono ordinate, in primo luogo per punteggio e, all'interno dello stesso punteggio, per giorno di ricezione delle stesse (nell'elenco non è indicato il giorno di ricezione, ma tale ulteriore criterio è stato desunto dal raffronto empirico con le date delle domande di alcune imprese che si sono avvalse dello stesso consulente per la predisposizione e l'inoltro delle domande; del resto, il dato potrà essere confermato dall'esame della nota – richiesta tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso agli atti del 12.12.2025 - del RUP prot. n. 258768/25, con la quale è stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, prima dell'effettuato sorteggio).

Ebbene, da quel confronto emerge che la domanda presentata dalla Pordoi S.p.a. era la diciannovesima tra le domande con 60 punti, mentre nell'Allegato 2 del Decreto Direttoriale del 27.11.2025, essa risulta la ventisettesima, e al diciannovesimo posto è invece collocata la domanda della soc. Funivia Valdaora S.p.a. (alla quale, in ordine cronologico, toccherebbe invece il quindicesimo posto) – società, che, per tale ragione, può essere individuata come controinteressata al presente motivo di ricorso ed alla quale, pertanto, lo stesso viene notificato.

Come già precisato, l'Allegato 2 del Decreto costituisce l'elenco dei *“soggetti utilmente inseriti in graduatoria, ai sensi dell'articolo 13 dell'Avviso, che non risultano beneficiari dei contributi concessi con il provvedimento, riportati in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, potranno beneficiare di ogni eventuale rinveniente disponibilità di risorse sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'Avviso”* (cfr. doc. 3).

Il che vuol dire, in concreto, che risultare ventisettesima in quell'elenco, anziché diciannovesima, riduce proporzionalmente le chance di poter beneficiare di eventuali *“rinvenienti disponibilità di risorse”*, qualora le stesse non dovessero essere sufficienti per soddisfare tutte le residue domande, almeno fino alla ventisettesima (e bisogna anche dire che la sfortuna, alla lotteria del Ministero, non si è accanita sulla domanda della Pordoi S.p.a. come su altre: tanto per fare un esempio, quella della Oclini S.r.l., che sarebbe stata quinta in ordine temporale, col sistema del sorteggio è finita in quarantaseiesima posizione).

**L'inopinata decisione di adottare il criterio del sorteggio** è stata assunta in totale mancanza di trasparenza: come detto, il Ministero non ha mai dato alcuna motivazione di quella scelta, né con l'avviso di convocazione, ma neppure con il Decreto Direttoriale del 27.11.2025; inoltre, **non ha predeterminato neppure i criteri con cui sarebbe stato effettuato il sorteggio**, tant'è che ancora non è dato sapere in modo ufficiale come si è svolto (si noti che l'avviso di convocazione, esclusivamente pubblicato sul sito del Ministero il 14 novembre, per il 18 successivo, senza neppure prevedere la modalità di partecipazione in via telematica, da remoto, non solo era difficilmente conoscibile per tempo, ma neppure permetteva una facile partecipazione da parte delle imprese).

Il presente motivo è proposto per la denegata eventualità di mancato accoglimento del primo. Solo in quel caso, infatti, e cioè solo nel caso di mantenimento della valutazione di 60 punti, sarebbe interesse della Pordoi S.p.a.

riaffermare, quantomeno, la migliore posizione derivante dalla priorità in ordine cronologico della propria domanda rispetto a quella che le è toccata in sorte nella “riffa” del 18 novembre.

\* \* \*

### **3.- Sull’istanza cautelare.**

Richiamata la sussistenza del *fumus boni iuris*, alla stregua dei motivi sopra illustrati, in profilo di *periculum in mora* si evidenzia quanto segue.

Il Decreto Direttoriale del 27.11.2025 ha dovuto rideterminare in € 161.763.674,24 (rispetto a quello di € 229.512.474,24 stabilito all’articolo 5 dell’Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 20024) il *plafond* complessivo destinabile alla concessione dei contributi.

Per tale motivo, con quello stesso Decreto sono risultate concretamente finanziabili solo le domande che, per l’area Montana, hanno ricevuto 65 punti o più.

E’ dunque evidente che l’ammissione al finanziamento anche della domanda della Pordoi S.p.a., il cui importo ammesso è di € 8.307.927,29, comporterebbe lo scorrimento tra le domande ammesse ma non finanziate, delle ultime domande dell’Allegato 1, del Decreto Direttoriale del 27.11.2025, fino alla concorrenza della somma oggetto del contributo richiesto dalla Ricorrente e ammesso a finanziamento.

In pratica, la somma di € 8.307.927,29 assorbirebbe l’ammontare dei contributi concessi alle seguenti, ultime domande inserite nell’Allegato 1: la domanda ID 48265, della Tofana S.r.l., per l’intero importo del contributo concesso, pari ad € 2.702.589,46; la domanda ID 43900, della Carosello Tonale S.p.a., per l’intero importo del contributo concesso, pari ad € 2.177.691,81; la domanda ID 50008, della Il Kaberlaba S.r.l., per l’intero importo del contributo concesso, pari ad € 1.228.800,00; la domanda ID 47014, della Funivie Seceda S.p.a., per la restante somma di € 2.198.846,02, con un residuo a favore di questa domanda di soli € 19.491,94.

Qualora, nel tempo occorrente per la definizione del presente giudizio e la rivalutazione del punteggio da parte dell'Amministrazione, quelle somme fossero comunque erogate, nulla rimarrebbe per poter finanziare la domanda della Pordoi S.p.a., alla quale non spetterebbe che la tutela meramente risarcitoria verso il Ministero, che, però, non potrà mai considerarsi una effettiva reintegrazione della posizione giuridica soggettiva lesa, non foss'altro in considerazione dell'ulteriore tempo e delle ulteriori spese che occorrerebbero.

Si chiede, pertanto, che, in via cautelare, venga sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati e che, in particolare, venga sospesa l'erogazione dei contributi alle predette domande, fino a nuova rideterminazione da parte dell'Amministrazione sulla domanda della Ricorrente, con corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 13 dell'Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024. In ogni caso si chiede che vengano adottate da codesto T.A.R. le misure cautelari ritenute più idonee.

\* \* \*

Tanto premesso, la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa, assume allo stato le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**In via preliminare cautelare:** disporsi, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi impugnati e/o l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee;

**Nel merito:** accogliersi il presente ricorso e per l'effetto annullarsi e dichiararsi illegittimi *in parte qua* gli atti amministrativi di cui in epigrafe nonché ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati anche se non conosciuto, conseguentemente confermarsi l'obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla Ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri di valutazione A e B di cui all'art. 13, comma 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dello "Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024".

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite.

Si allegano:

A) Procura alle liti;

- 1) visura camerale Pordoi S.p.a.;
- 2) avviso prot. n. 15791/24 del 03.6.2024 (provvedimento impugnato);
- 3) decreto prot. n. 267769, del 27.11.2025 (provvedimento impugnato);
- 4) graduatoria prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025 (provvedimento impugnato);
- 5) procura accesso agli atti;
- 6) messaggio ricevuta consegna;
- 7) istanza di accesso agli atti;
- 8) avvio procedimento accesso atti;
- 9) domanda Pordoi S.p.a.;
- 10) modulo A pordoi-signed.pdf;
- 11) delibera pordoi spa-signed.pdf;
- 12) documentazione tecnica pordoi-signed.pdf;
- 13) parere PORDOI-signed.pdf;
- 14) preventivi uniti pordoi-signed.pdf;
- 15) perizia pordoi-signed.pdf;
- 16) autorizzazione provvisoria all'apertura;
- 17) delibera bancaria;
- 18) avviso prot. n. 262568/25 del 14.11.2025 (provvedimento impugnato);
- 19) graduatoria prot. n. 264380 del 19.11.2025 (provvedimento impugnato).

**Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30.05.2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia rientra tra quelle previste dall'art. 13, comma 6 bis, lettera e) del citato Decreto e che il contributo unificato conseguentemente dovuto è di € 650,00=.**

Con osservanza.

Treviso – Roma, lì 19 gennaio 2026. -

Avv. Nicola Magaldi